

gli aeromobili militari, è affidato a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato da un Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con il titolo previsto per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il corso di addestramento presso il centro di ENAC è certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.

2. Il pilotaggio degli UA di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota e qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare ovvero da altro Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con l'attestazione che in ambito militare consente il pilotaggio di UA di analoga classe, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC è certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.

Art. 8.

Procedure operative di decollo e atterraggio degli UA di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima località, nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006.

2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.

Art. 9.

Regola di precedenza

1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza sugli UAS.

2. Il pilota di UAS è responsabile di evitare interferenze con il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza, egli si porta ad una quota di sicurezza e adotta ogni altra misura idonea a eliminare rischi per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto 29 aprile 2016 è abrogato e cessa di avere efficacia.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 giugno 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1944

22A04722

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 5 agosto 2022.


Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale* L 187 del 26 giugno 2014);

Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,



dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la comunicazione COM(2022) 230 *final* del 18 maggio 2022, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano *REPowerEU* in cui è previsto un obiettivo sul biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previste dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (*Fit for 55*);

Visto il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2022) 230 *final* del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti:

a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas rinnovabili;

b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori di biogas a creare comunità energetiche;

c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano;

d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter trasportare più biometano attraverso la rete del gas dell'UE;

e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto è stato approvato con la decisione della Commissione europea C (2018) 1379 *final* del 1° marzo 2018;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle

attribuzioni dei Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle «agro-energie»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») approvato con valutazione positiva con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - transizione energetica e mobilità sostenibile;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:

a) il *target* M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I 1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;

b) il *target* M2C2- 5 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-II.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;

Considerato che l'allegato 1 agli *operational arrangements* associa ai suddetti *target* il seguente meccanismo di verifica: «a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione nazionale; b) *report* di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo



del CID; c) valutazione specifica del principio *Do No Significant Harm* che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio»;

Considerato che in base a quanto previsto dal regolamento UE 2021/241 i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e che tale disposizione debba intendersi estesa ai programmi o strumenti nazionali per massimizzarne la complementarità e sinergia;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:

a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;

b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;

Considerato che il biometano di produzione nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione *REPowerEU*: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, del 8 marzo 2022, può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche *hard to abate*;

Ritenuto quindi, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, di dover chiarire alcuni aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell'incentivo per la produzione del biometano e del limite entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza;

Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 è stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea per una durata fino al 31 dicembre 2022, sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE alla luce della comunicazione della Commissione

- Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta il 31 dicembre 2021 e sostituita dalla Comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01);

Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea un nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che fa parte della strategia italiana per le energie rinnovabili e sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR;

Considerato che il nuovo regime di aiuti dovrà essere in linea con le nuove Linee guida in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato il 27 gennaio 2022, e che si applicano a tutti gli aiuti soggetti a notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia;

Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra l'attuale regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari alcuni chiarimenti sul regime attuale, come di seguito indicati;

Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di disciplina del regime attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art. 6, comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile per la concessione degli aiuti sulla base della procedura esistente di cui all'art. 9 del predetto decreto 2 marzo 2018, ovvero la qualificazione del GSE;

Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni di cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto decreto 2 marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio dell'impianto interessato, già contemplano la possibilità che l'aiuto possa essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione e che detta erogazione debba iniziare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;

Considerato che è necessario chiarire che l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2023 è condizione necessaria per l'erogazione dell'aiuto, non verificandosi la quale l'aiuto andrebbe perso e revocato;

Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto non estendono il *budget* o la durata della misura già approvata, poiché l'aiuto sarà concesso al più tardi entro la fine autorizzata del regime del 31 dicembre 2022, né ampliano il perimetro dei beneficiari, non necessitano una notifica alla Commissione europea ai fini di una nuova decisione di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 mar-



zo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo;

b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il diritto all'incentivo di cui al comma 1 decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A04725

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 giugno 2022.

Modifiche, a seguito dell'entrata in vigore il 18 novembre 2021 della comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442, al decreto 4 novembre 2021, concernente la misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 85, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 433 del 4 novembre 2021 recante «Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada - legge 27 dicembre 2019, n. 160 e decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104», ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2021 con n. 2489 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con cui si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la comunicazione della Commissione n. C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli n. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»;

Visto il fondo di cui all'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria;

Visto il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge n. 104/2020, con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per la pandemia in atto (23 febbraio - 31 dicembre) ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

